



LA SCENA ASSENTE

Realtà e leggenda sul teatro nel Medioevo

*Atti delle II Giornate Internazionali
Interdisciplinari di Studio sul Medioevo*

(Siena, 13-16 Giugno 2004)

a cura di

Francesco Mosetti Casaretto

con indici a cura di

Michael P. Bachmann



Edizioni dell'Orso
Alessandria



*Volume pubblicato con il contributo del
Centro Warburg Italia – Ricerche interdisciplinari di teoria e storia della cultura*

© 2006
Copyright by Edizioni dell'Orso s.r.l.
via Rattazzi, 47 15100 Alessandria
tel. 0131.252349 fax 0131.257567
e-mail: edizionidellorso@libero.it
<http://www.ediorso.it>

Impaginazione a cura di Margherita I. Grasso

È vietata la riproduzione, anche parziale, non autorizzata, con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la fotocopia, anche a uso interno e didattico. L'illecito sarà penalmente perseguibile a norma dell'art. 171 della Legge n. 633 del 22.04.41

ISBN 88-7694-909-7

Danza e spettacolo nel diritto comune

di Alessandro Arcangeli

Il *corpus* di fonti a cui farò riferimento è un genere di testi la cui rilevanza per la storia dello spettacolo non è immediatamente evidente. Si tratta di una tradizione di trattati giuridici che fiorisce nell'area italiana nel secondo Quattrocento. Non mancano corrispondenze in altri ambienti e sviluppi successivi, ma questa rimane la sua fondamentale collocazione cronologica e geografica. Quanto al suo oggetto, si tratta di una serie, relativamente compatta, di scritti il cui titolo, con le varianti del caso, tende a definirli *de ludo* oppure *de ludo et ioco*. La complessità semantica del lessema *ludus* e le sue variazioni nel tempo richiederanno immancabilmente qualche precisazione. Va detto fin da subito, comunque, che quello strettamente teatrale è un significato presente, ma tutt'altro che predominante. Quello che invece vi prevale è il tema del gioco d'azzardo, e la discussione delle sue implicazioni: legittimità o meno del gioco e della vincita e, di conseguenza, obbligo di mantenere gli impegni presi o, se si afferma l'illiceità del tutto, di restituire il mal tolto. Oltre che nelle fonti, questa dimensione economica è largamente prevalsa nell'orientamento degli studi, che ha avvicinato questi materiali sul finire dell'Ottocento, e ha conosciuto una significativa ripresa nell'ultimo decennio; di conseguenza, il gioco viene indagato come forma di rischio, e associato a fenomeni quali i contratti di assicurazione. Se nelle fonti questa preoccupazione predomina, non vi è comunque esclusiva, e alcuni trattati rivelano un interesse ad affrontare la tematica del *ludus* in una prospettiva più ampia, proponendone definizioni e classificazioni non prive di interesse per la nostra prospettiva di ricerca. In fin dei conti, è una rassegna della serie degli argomenti effettivamente discussi nei testi che potrà meglio chiarire l'oggetto di quelle riflessioni e la ragione di fondo per la quale gli autori in questione scelsero di occuparsi della materia.

Alle spalle di questi trattati sta la presenza di norme *de ludo* sia nel *Corpus iuris civilis* sia nella tradizione canonistica, e l'abitudine dei giuristi medievali a commentarle. Quello che da questo punto di vista accade a metà del Quattrocento è un espandersi e un autonomizzarsi di questa consuetudine, che viene a produrre trattati indipendenti, piuttosto che discussioni inserite

* Il presente saggio riprende, sviluppandoli e declinandoli sulla base della specificità del diverso contesto, materiali e spunti che hanno trovato una prima sistemazione all'interno del capitolo *Potere e diritto* in Arcangeli 2004, pp. 109-118.

all'interno di compilazioni giuridiche più vaste. In questo, il diritto precede la morale di mezzo secolo, dato che le prime pubblicazioni a stampa che io conosca che trattino monograficamente la materia ludica da un punto di vista morale risalgono agli anni intorno al 1520: si tratta del trattato di Pedro Covarrubias, e degli adattamenti francese prima, inglese poi, di una predica di Bernardino da Siena — quella fortunatissima, dal quaresimale *De Christiana religione*, in cui la taverna viene rappresentata come il tempio del diavolo, il gioco quale il suo rito, i biscazzieri i suoi celebranti¹. Certo, il testo di Bernardino risale a quasi cent'anni prima; ma quella è la data in cui conosce una circolazione come opuscolo a sé stante.

L'occasione più consistente per la discussione della materia nelle sillogi fondative della tradizione giuridica era costituita da due gruppi di leggi, riunite in una rubrica *De aleatoribus* del *Digesto* e in una analoga *De aleae lusu et aleatoribus* del *Codice* di Giustiniano. Due delle leggi dal *Digesto* autorizzavano la scommessa (*sponsio*, o *in pecuniam ludere*) sull'esito di competizioni sportive; nel lungo termine, questa circostanza generò la classica distinzione fra giochi di abilità e di fortuna. Una di queste leggi indicava come un non meglio precisato senatoconsulto avesse proibito la scommessa sul gioco *praeterquam si quis certet hasta vel pilo iaciendo vel currendo saliendo luctando pugnando quod virtutis causa fiat*². La lista delle eccezioni consentite offriva ai giuristi la possibilità di discutere sport e passatempi specifici, esprimendo la loro valutazione su quella vasta gamma di pratiche sociali che potevano rientrare sotto la rubrica del termine latino *ludus*. Particolarità linguistiche delle norme in questione si prestavano a diverse letture: si consideri il verbo *salire* del *Digesto*, che può indicare tanto il salto quanto il ballo³. Sul versante ecclesiastico, un paragrafo di una *Novella* emanata da Giustiniano nell'anno 546 proibiva ai chierici di prender parte a giochi da tavolo e perfino di guardare altra gente che vi giocava, con divieti paralleli per il clero inclusi nelle principali compilazioni canonistiche. In aggiunta, il *Decretum* di Graziano riprendeva il *De vera et falsa poenitentia* pseudoagostiniano, un cui passo richiede che, se un peccatore vuole ottenere la grazia della remissione, egli si astenga da divertimenti e spettacoli mondani (*Cohibeat se praeterea a ludis, a spectaculis seculi, qui perfectam vult consequi gratiam remis-*

¹ Cfr. Pedro Covarrubias, *Remedio de jugadores* (Burgos ed. 1519); Bernardinus Senensis, *de Christiana religione, sermo 42: de alearum ludo* (Perantoni ed. 1950, pp. 20-34); <Bernardinus Senensis>, *La petite dyablerie* (Paris ed. 1520); <Bernardinus Senensis>, *The chürche of the evyll* (Watson ed. 1522).

² Iustinianus, *digesta*, 11.5.2: *de aleatoribus* (Krueger-Mommsen ed. 1970, p. 185).

³ Il testo è riportato, fra gli altri, da Ferroglio 1998, p. 279. A complicare le cose, il testo originale delle costituzioni del *Codex* (3.43.1-2) è greco, circostanza che porrà alla cultura giuridica successiva problemi non indifferenti di interpretazione del lessico ludico-sportivo adottato. Cfr. Ferroglio 1998, pp. 290-292 e 314-315 (a cui rinvia anche Lucchesi 2000, pp. 42-43).

*sionis*⁴). La riproduzione di quest'ultimo testo da un lato — come si è detto — nel *Decretum*⁵, dall'altro nel quarto libro delle *Sententiae* di Pier Lombardo, lo rese un oggetto frequente di commenti tanto all'interno della tradizione canonistica, quanto in quella teologica.

L'arco cronologico in cui si colloca la composizione degli scritti in questione è a ben vedere ancor più circoscritto di quanto non si suggerisse nell'introdurli: per almeno quattro dei cinque testi di cui si farà menzione si colloca infatti nei poco più di quindici anni che vanno dal 1456 al 1473. La geografia delle città italiane sedi di studi universitari, dai cui giuristi provengono i trattati, è relativamente ampia, e comprende per lo meno Ferrara, Siena, Pavia e Napoli. Un gruppo di trattati è piuttosto noto, per lo meno agli studiosi di storia del diritto e di storia del gioco, per il fatto che furono oggetto di pubblicazione prima separatamente, nell'ultimo trentennio del Quattrocento, venendo poi a essere raccolti a formare un *dossier*, una sezione *de ludo*, all'interno di alcune compilazioni cinquecentesche di studi di diritto romano (i *Tractatus universi iuris* pubblicati a Lione nel 1549, e quelli veneziani del 1584). Si tratta delle opere di Giovanni Battista Caccialupi, di Paride Dal Pozzo e di Stefano Costa. La connessione di questi testi con l'insegnamento universitario è forse qualcosa di più profondo che la sola collocazione professionale dei loro autori; lo suggerisce il fatto che, nell'incipit degli incunaboli, del trattato di Costa si dice che è stato da lui «letto»⁶. Caccialupi era stato allievo a Siena di Mariano Sozzini il Vecchio. Già Sozzini (1401-1467) aveva tratto spunto dalla decretale *Inter dilectos* — promulgata nel 1209 da papa Innocenzo III e successivamente inserita nella compilazione di Gregorio IX⁷ —, che enumerava il gioco d'azzardo fra gli impedimenti che proibivano l'accesso al clero, per trattare il tema in forma più ampia e non limitata al solo caso degli ecclesiastici. Per affrontare la questione dalle radici, il suo commentario presentava il motivo aristotelico dell'*eutrapelia*, facendolo seguire da una trattazione *de ludo* in diciannove questioni. Se la maggior parte di queste erano occupate dal problema della restituzione della vincita, le prime quattro impostavano il tema nei suoi termini più generali: *Quid sit ludus; quotuplex, seu quot sint eius species; Quid ludus sit permissus; Inter quot sit permissus*⁸. La definizione dell'oggetto proposta da Sozzini proponeva già di per sé anche una tassonomia, visto che lo identificava come *actus quidam*

⁴ Augustinus ps., *de vera et falsa poenitentia*, c. 15 (PL ed. 40, col. 1126).

⁵ Gratianus, *decretum*, XXXIII, q. 3, d. 5, c. 1 (Richter-Friedberg ed. 1959, I, coll. 1238-1240).

⁶ Stephanus Costa, *tractatus de ludo* (Papie ed. 1489, f. a1r).

⁷ Gregorius IX papa, *decretales*, 5.31.11 (Richter-Friedberg ed. 1959, II, coll. 838-840).

⁸ Marianus Socinus senior, *nova et utilissima commentaria super secunda parte libri quinti Decretalium* (Parmae ed. 1574, f. 75vb).

*cessationis vel recreationis, quandoque ex sola fortuna, interdum ex industria, nonnumquam ex utroque proveniens*⁹ — una tripartizione che si era venuta consolidando nelle glosse giuridiche dei secoli precedenti. Nello stesso tempo, si veniva così a delineare una nozione alquanto ristretta di *ludus*, limitata in sostanza ai giochi da tavolo, quali scacchi (di abilità), dadi (di fortuna) e tavole (misto). Il gioco a palla era menzionato di sfuggita, solo per dichiarare che è consentito ai laici, purché non vi si mescolino altre specie di delitti. Il mondo dello spettacolo non veniva preso in considerazione, nemmeno come termine di paragone: anche il consueto riferimento della vincita al gioco alla sfera del *turpe lucrum* era occasione di un parallelo con il guadagno delle prostitute, non con quello degli istrioni. Sul finire del commentario, dopo l'ampia trattazione delle implicazioni economiche, le ultime questioni discutevano della pena di chi gioca e di chi ospita il gioco, nonché *de peccatis et malis ex ludo provenienti*¹⁰. Questi ultimi venivano elencati sulla base di una fortunata serie di versi dell'Ostiense; l'Autore ne concludeva che, *tamquam scelestas res atque nefandas, fugiendus est ludus*¹¹.

Sozzini è *auctoritas* che figura ben in vista anche nel trattato di Dal Pozzo¹². Più direttamente, ne segue le orme, nel 1466, l'allievo Caccialupi. Come nel testo del Maestro, il quadro di riferimento è quello di una giustificazione di fondo del divertimento moderato, sulla scorta della nozione aristotelica di *eutrapelia*, a cui è fatto di nuovo riferimento, citando il proemio di Leonardo Bruni alla sua traduzione latina dell'*Etica*. Alla definizione del *ludus* concorrono riferimenti umanistici alle *Elegantiae* di Lorenzo Valla così come al *De liberis educandis* di Plutarco. La trattazione non si discosta molto da quella di Sozzini. Se Caccialupi ha sviluppato il commentario in forma di trattato autonomo, egli segue comunque lo schema del Maestro, arricchendolo con materiale aggiuntivo, che va dai riferimenti classici offerti da un'esibita cultura umanistica alla segnalazione di pratiche sociali correnti (così di un gioco di lancio, all'equivalente termine greco si aggiunge: *Et hic ludus apud Picentes, idest Marchianos vocatur «pietra lata», apud Perusinos vocatur «lanucula», apud Senenses «la piastrella»*¹³). Rimangono immutati i giudizi

⁹ Marianus Socinus senior, *nova et utilissima commentaria super secunda parte libri quinti Decretalium* (Parmae ed. 1574, f. 75vb).

¹⁰ Marianus Socinus senior, *nova et utilissima commentaria super secunda parte libri quinti Decretalium* (Parmae ed. 1574, f. 79rb).

¹¹ Marianus Socinus senior, *nova et utilissima commentaria super secunda parte libri quinti Decretalium* (Parmae ed. 1574, f. 79vb). La definizione e la classificazione del *ludus* proposte da Sozzini verranno riprese anche nel Cinquecento in apertura del trattato di Tommaso Azzi (Thomas Actius, *de ludo scacchorum, sive latrunculorum*, q. 1, in *tractatus universi iuris*, Venetiis 1584-d, f. 169ra). Per l'origine della tripartizione dei giochi, cfr. Ceccarelli 2003, *passim*.

¹² Paris de Puteo, *de ludo*, c. 5 (Venetiis ed. 1584-b, f. 151vb).

¹³ Ioannes Baptista Caccialupus, *de ludo*, c. 8 (Venetiis ed. 1584-a, f. 156rb).

di fondo e la preoccupazione centrale per il gioco d'azzardo (la *cupiditas causa* è il fattore decisivo che volge un passatempo in crimine, dunque la radice stessa dell'interesse giuridico per la materia); come pure l'esclusione delle tematiche teatrali¹⁴.

L'*editio princeps* del trattato del napoletano Dal Pozzo (1413 ca.-1493) risale ai primi anni Settanta del Quattrocento (il testo viene trascritto da un copista nell'Ottobre 1472)¹⁵. Come i suoi pari non manca di esprimere preoccupazioni e condanne morali, prendendo le mosse dalla proibizione del gioco espressa dal senatoconsulto romano¹⁶ e dalla tradizione delle glosse, a partire da quella dell'Ostiense. Anche per lui al cuore dell'interesse giurisprudenziale è il gioco d'azzardo. Pertanto, anche se passa in rassegna una pluralità di attività, che includono il gioco degli scacchi e le corse del palio¹⁷, queste vengono prese in esame nella misura in cui offrono l'occasione per una scommessa (*sponsio*) — che in fin dei conti è il vero oggetto dell'indagine di un trattato, da cui non manca menzione di casi di scommessa non collegata a gioco, come quella tradizionale sul sesso del nascituro¹⁸. La trattazione dei *ludi teatrales*¹⁹ è telegrafica. Prende atto della liceità di quelli che sono in uso per consuetudine. Ma, in linea con quanto era consueto anche nella tradizione della teologia morale, mette in guardia da quelli da cui originano crimini, e che per questo sono proibiti²⁰. A mo' di esempio negativo, cita i *ludi*

¹⁴ Ioannes Baptista Caccialupus, *de ludo* (Venetiis ed. 1584-a); cfr. D'Amelio 1972. Nella prefazione al suo testo, Caccialupi riferisce di essersi posto il compito di raccogliere assieme le indicazioni sparse che il diritto romano e i suoi interpreti avevano fornito in materia; e che è una volta avviato questo lavoro che si imbatté nella sistemazione che gli aveva già dato il suo maestro (Ioannes Baptista Caccialupus, *de ludo, praefatio*, Venetiis ed. 1584-a, f. 155vb).

¹⁵ La prima edizione è datata [Naples about 1473] in ISTC 1998; così come nella successiva, il trattatello vi figura in appendice all'opera maggiore dell'autore, il *De syndicatu officialium* (cfr. Cortese 1986). Sull'intera serie degli incunaboli v. *infra*. Per edizioni cinquecentesche altre dai *Tractatus universi iuris* cfr. Arcangeli 2004, p. 184.

¹⁶ Cfr. Iustinianus, *digesta*, 11.5.2: *de aleatoribus* (Krueger-Mommsen ed. 1970, p. 185).

¹⁷ Cfr. Paris de Puteo, *de ludo*, c. 49: *currere ad bravium cum equis* (Venetiis ed. 1584-b, f. 154rb).

¹⁸ Cfr. Paris de Puteo, *de ludo*, c. 37: *Si tibi nascetur filius masculus, dabis decem, si foemina, tibi dabo* (Venetiis ed. 1584-b, f. 153va). Cfr. Ferroglio 1998 per l'interpretazione di tutta questa tradizione giuridica come avente per oggetto la scommessa; la distinzione fra i casi in cui è collegata al gioco e quelli in cui non lo è vi figura quale fondamentale articolazione interna. Tale lettura è messa in discussione in Ceccarelli 2003, dove si sostiene che è indispensabile inquadrare quei testi nel più ampio contesto dell'etica economica del tempo.

¹⁹ Cfr. Paris de Puteo, *de ludo*, c. 6 (Venetiis ed. 1584-b, f. 151vb).

²⁰ Per l'osservazione che la registrazione dei crimini che originano da un gioco è

pubblici che si praticano mettendo a repentaglio l'incolumità fisica delle persone, *Ut est Romae in monte Testazo, ubi multi moriuntur*²¹. Tanto Caccialupi quanto Dal Pozzo fanno propria una tradizione di richiami moraleggianti agli intellettuali, quali soggetti per cui la consuetudine al gioco è particolarmente pericolosa, soprattutto a causa dello spreco del tempo (Caccialupi: *O tu qui improvide tempus conteris in ludo cuiuscunque generis, reforma teipsum!*²²).

Per concludere con la serie degli incunaboli *de ludo*, è ancora all'inizio degli anni Settanta che scrive il pavese Costa — in termini, questa volta, di più diretto interesse per il nostro discorso. Nella prefazione, se la prende anch'egli con l'*ociositas*; e considera le festività legate al Capodanno una circostanza particolarmente appropriata per offrire un *Tractatulum de ludo iocoque*, strenna natalizia del tutto particolare, dato che prende di mira la liceità di tali consuetudini (*Hoc in tempore, quo homines ad instar paganorum consueverunt et cantilenas et commensationes atque ad invicem munera et donaria facere quasi in principio anni pro boni facti augurio*²³).

Costa propone criteri di classificazione della sfera ludica che includono la distinzione fra giochi di mero passatempo e attività ludiche di tipo atletico o competitivo; e riprende la tripartizione, che si è già incontrata in Sozzini, fra i giochi di sola fortuna, quelli di solo ingegno, e quelli che combinano assieme l'una e l'altro. Finisce dunque per parlare di «tre o quattro» specie — vale a dire le tre consuete più il *ludus qui consistit in robore et abilitate corporis* come possibile categoria a sé²⁴. Con riferimento al libro VIII della *Politica* di Aristotele, quest'ultimo gruppo gode di una generale approvazione in quanto *lucrativum* (senza che si accenni tuttavia alla effettiva problematica aristotelica, che proprio in ragione della sua utilità sociale lo collocava su di un gradino inferiore rispetto al *loisir* che si pratica senza altro scopo). Esso include la scherma, e tutta la gamma degli esercizi che servono anche come

estrinseca e non comporta l'imputazione di un'illiceità intrinseca alla natura e al meccanismo del gioco, cfr. Ferroglio 1998, pp. 363-366.

²¹ Paris de Puteo, *de ludo*, c. 6 (Venetiis ed. 1584-b, f. 151vb).

²² Ioannes Baptista Caccialupus, *de ludo*, c. 16 (Venetiis ed. 1584-a, f. 156vb); cfr. Paris de Puteo, *de ludo*, c. 11: *Ludus est maxime prohibitus scholaribus et doctoribus* (Venetiis ed. 1584-b, f. 152ra). Prevedibilmente, lo spreco del tempo era stato stigmatizzato già da Sozzini, sulla scorta di Seneca e dell'Ostiense: cfr. Marianus Socrinus senior, *nova et utilissima commentaria super secunda parte libri quinti Decretalium* (Parmae ed. 1574, f. 79va).

²³ Stephanus Costa, *de ludo, praefatio* (Venetiis ed. 1584-c, f. 161vb). Due manoscritti del trattato sono datati rispettivamente 1471 e 1472 (cfr. Lucchesi 2000): l'inverno a cavallo fra i due anni offre evidentemente lo spunto per il contesto natalizio della riflessione. La circolazione a stampa prende le mosse da due incunaboli pavesi (1478 e 1489), e prosegue nel Cinquecento con tre edizioni francesi (a Tolosa nel 1520 e in due raccolte lionesi del 1544 e del 1549), fino ad arrivare a quella veneziana citata.

²⁴ Stephanus Costa, *de ludo, praefatio* (Venetiis ed. 1584-c, f. 162ra).

addestramento militare. Nella classe dei giochi d'azzardo si vede entrare trionfalmente il gioco delle carte, che veniva progressivamente a rimpiazzare il monopolio a lungo tenuto dai dadi²⁵. Le fonti classiche e patristiche orientano la soluzione delle prime questioni generali, dalla risposta positiva al dubbio *an exercere actum ludendi possit esse aliqua virtus*²⁶, all'affermazione, sulla scorta dell'*Etica*, che è peccato anche il difetto, e non solo l'eccesso nel gioco. Con una precisazione semantica che ha l'effetto di limitare l'influenza della riflessione aristotelica sul discorso giuridico, l'Autore aggiunge però subito dopo: *Adverte tamen quod omnes praecedentes conclusiones circa iocum proprie magis versantur quam ludum*²⁷.

Se la discussione dell'azzardo è predominante, dal trattato di Costa non manca un'analisi di una molteplicità di forme di spettacolo, che contiene la constatazione che in Francia c'erano molti istrioni. Coerentemente alla precisazione che l'*eutrapelia* concerna lo *iocus*, la sua discussione delle performance sceniche prevede che *quidam sunt qui iocantur in privato, et domesticis commensationibus verbis et gesticulationibus plerunque honeste et adhibitis aliis circumstantiis, et tales ut supra dixi eutrapili dici possunt et virtuosissimi*²⁸. La pubblicità e la volgarità delle loro esibizioni verranno invece a bollare d'infamia coloro *qui verbis iocantur ad turpia colloquia declinantes, ut risum excitent videntium excedentes modum*²⁹, nonché *qui verbis iocantur laxantes verba sine freno linguae, et fracta voce atque ore impudentissimo loquentes*³⁰. Quando arriva al tema della danza, il Giureconsulto pavese denuncia di non averne trovato una trattazione sufficiente all'interno della letteratura civilistica. Si rifà pertanto a quanto ne avevano già scritto prima di lui altri canonisti. Un privilegiato terreno di restrizioni verso cui lo orientano le sue *auctoritates* sono i tempi proibiti, in primo luogo la domenica, ma anche interi periodi dell'anno liturgico in cui è improprio dare espressione alla letizia, quale per antonomasia è la quaresima. Da un giurista del secolo precedente, il bretone Henri Bohic, Costa ricava poi la tesi che, qualsiasi sia la di-

²⁵ Stephanus Costa, *de ludo*, art. 1.1, c. 1 (Venetiis ed. 1584-c, f. 162rb): *Quidam consistens in fortuna, et in hoc solet connumerari ludus azari et chartarum, quando (ut vulgo dicitur) luditur ad tertiam et quartam.*

²⁶ Stephanus Costa, *de ludo*, art. 1.1, c. 2 (Venetiis ed. 1584-c, f. 162rb).

²⁷ Stephanus Costa, *de ludo*, art. 1.1, c. 8 (Venetiis ed. 1584-c, f. 162va).

²⁸ Stephanus Costa, *de ludo*, art. 1.2, c. 20 (Venetiis ed. 1584-c, f. 163va).

²⁹ Stephanus Costa, *de ludo*, art. 1.2, c. 20 (Venetiis ed. 1584-c, f. 163va).

³⁰ Stephanus Costa, *de ludo*, art. 1.2, c. 20 (Venetiis ed. 1584-c, f. 163va). Su questi temi, cfr. Casagrande-Vecchio 1989. La letteratura *de ludo* aveva presente le soluzioni che la giurisprudenza medievale aveva trovato per le problematiche allora emergenti dal mondo dello spettacolo e, ad esempio, riprende dai glossatori al diritto canonico la tesi che agli istrioni debba venir concesso operare nei giorni di festa, se serve ad alleviare l'animo agli infermi (cfr. Thomas Actius, *de ludo scacchorum, sive latruncolorum*, q. 10, c. 25, Venetiis ed. 1584-d, f. 188ra).

sposizione mentale di chi balla, la danza in quanto tale sollecita la lussuria e dunque trasgredisce di per sé la legge divina³¹. Quale che sia il suo atteggiamento, Costa non aveva tutti i torti nel registrare un relativo vuoto normativo. Nel primo fondamentale dizionario di diritto civile e canonico, quello compilato nel Trecento dal giureconsulto bergamasco Alberico da Rosciate (1290-1354), alla voce danza il lettore trovava esclusivamente una *quaestio* ispirata alla teologia morale, *Coreizare an sit peccatum*; e la sua soluzione era presa a prestito da Alberto Magno, che nel Duecento aveva offerto una delle trattazioni più programmaticamente tolleranti nei confronti della prassi sociale coeva della *carole*³².

L'attribuzione di questa serie di trattati all'ambito della romanistica, che è implicita nella loro inclusione cinquecentesca nelle raccolte di diritto civile, è a ben vedere il risultato di una certa semplificazione: Costa era canonista, e la sua competenza orienta nettamente oggetto e impostazione del suo testo; mentre Caccialupi e Dal Pozzo discutono del tema così come lo affrontano l'uno e l'altro diritto (partendo, il primo, da una definizione del *ludus* ricavata dal commentario canonistico di Sozzini). Varrà la pena ricordare poi la prossimità fra i discorsi, a volte a mala pena distinguibili, del diritto canonico e della teologia morale — un pulpito, quest'ultimo, da cui verso la metà del Quattrocento si esprimono voci assai significative: basti fare il nome dell'arcivescovo fiorentino Antonino, che scrive la sua *Summa* nei due decenni centrali del secolo, e dunque pochi anni prima del gruppo di giuristi che qui si esaminano³³. Che il discorso teologico, o una predicazione come quella coeva del già citato Bernardino da Siena (1380-1444), com'è noto particolarmente attiva nell'intervenire sul gioco³⁴, abbiano potuto ispirare o comunque influenzare la trattatistica giuridica, è ipotesi che si dovrà vagliare in chiusura della presente rassegna.

La serie dei trattati che conobbero un'edizione a stampa era stata almeno

³¹ La raccolta dei trattati *de ludo* di Costa, Dal Pozzo e Caccialupi è accompagnata, nella collezione lionese di trattati giuridici del 1549, dal *De sortibus* di un altro giureconsulto e canonista del secolo precedente, il bolognese Trollo Malvezzi; in quella veneziana del 1584, dal *De ludo scacchorum, sive latrunculorum*, che era stato pubblicato a Pesaro l'anno precedente dal ventenne giurista marchigiano Tommaso Azzi (Thomas Actius, *de ludo scacchorum, sive latrunculorum*, Venetiis ed. 1584-d; segue quindi, da f. 195va, il *De fortuitis casibus* di Sebastiano Medici, che invece concerne la volontarietà degli atti in generale, e non la sorte in riferimento al gioco e alla scommessa). Su quest'ultima raccolta: Colli 1994. Cfr. Henricus Boich, *in quinque decretalium libros commentaria*, (Venetiis ed. 1576, I, p. 375).

³² Cfr. Arcangeli 2000, pp. 83-85, 90.

³³ Fa eccezione almeno il trattato di Ugo Trotti che, come si segnalerà fra poco, viene ultimato tre anni prima della somma di Antonino.

³⁴ Cfr. Rizzi 1995, pp. 149-170; Ceccarelli 2003, specialmente pp. 329-331 (con ulteriori indicazioni bibliografiche).

in parte preceduta da alcuni testi che, sempre a partire dalla metà del Quattrocento, erano venuti ad affrontare la materia, rimanendo confinati a una tradizione manoscritta. Dieci anni prima di Caccialupi, un trattato *De ludo* — che ci è conservato in almeno quattro esemplari — è composto nel 1456 da Ugo Trotti, docente di diritto canonico all'università di Ferrara³⁵. Anche qui l'ultima parte del trattato (trenta carte su di un totale di cinquanta) è dedicata a una discussione dettagliata del gioco d'azzardo. La precede, però, un'ampia esplorazione di altre attività, per le quali l'Autore manifesta un interesse che è piuttosto inusuale in ambito giuridico, proponendone anche criteri di classificazione non privi di originalità. Rispetto ad altre, la tassonomia da lui adottata è più coerentemente funzionale, vale a dire organizzata sulla base dello scopo per cui diverse categorie di passatempi vengono praticati. La sua divisione è tripartita: primo, per rilassare lo spirito (*Ludi... qui inventi sunt ad quietem animi*); secondo, per esercitare e rafforzare il corpo (*Qui tendunt ad virtutem exercendam idest corporis fortitudinem*); terzo, per guadagno (*Qui prodi sunt ob causam lucri et quorum finis solet esse cupiditas*³⁶). Pur riservando un posto specifico per il gioco d'azzardo, questa tassonomia incorpora e sfrutta per intero anche la distinzione fra divertimenti intellettuali (quiete) e sport e giochi che prevedono l'esercizio fisico. In analoghe osservazioni che si sono rilevate in Costa, che sono cronologicamente successive, se n'è forse registrata un'eco. D'altronde la *causa virtutis*, come s'è visto, era una giustificazione dei giochi agonistici radicata fin dal *Digesto*³⁷.

La prossimità fra diritto canonico e teologia si coglie qui chiaramente sia nella scelta di alcuni temi, sia nelle forme di argomentazione adottate dall'autore; così, nella sezione iniziale, la sua trattazione dei passatempi che rilassano lo spirito non è squisitamente giuridica. Trotti vi prende le mosse da citazioni bibliche che elogiano la tristezza e il pianto piuttosto che la felicità e il riso. Ma si tratta di una risposta iniziale che, secondo la tecnica della scolastica, l'autore rapidamente accantona. Egli obietta che non sussistono divieti per legge per tali forme di ricreazione; e rinvia il lettore alla *Quaestio* di san Tommaso *De modestia secundum quod consistit in exterioribus motibus*

³⁵ ms. Ferrara, Biblioteca Comunale Ariostea, I.185: *Tractatus de multiplici ludo editus per clarissimum utriusque iuris doc. do. Ugonem Trottum*, ff. 1r-27r. Cfr. ms. Città del Vaticano, BAV, Chig. J.IV.100 (*Ugonis Trotti Ferrariensis liber de ludo, eiusque speciebus ad Academiam Ferrariensem* — una copia datata 1466); ms. Cambridge, MA, Harvard University, Houghton Library, lat. 194 (*Ugonis Trotti Ferrariensis opusculum de multiplici ludo*); ms. Parma, Biblioteca Palatina, fondo parmense, misc. XV.85, ff. 80v-118v (*Egregii ac eximii utriusque iuris doctoris domini Ugonis de Trottis de ludo et ioco tractatus feliciter incipit*).

³⁶ Hugo Trottus, *tractatus de multiplici ludo* (ms. Ferrara, Biblioteca Comunale Ariostea, I.185, f. 1v).

³⁷ Cfr. Ceccarelli 2003, pp. 274-290.

*corporis*³⁸, confortata da autorità classiche (Seneca e Cicerone) e da esempi (*Socrates cum pueris ludere non erubescibat*³⁹), tutti a sostegno di un orientamento moderato. L'indicazione generale viene poi adattata a circostanze specifiche, che possono richiedere un giudizio differente. Queste ultime includono luoghi (come chiese), tempi (come quelli di penitenza), o persone inappropriate (chierici). Si prende in considerazione anche l'ammontare complessivo del tempo che viene dedicato a passatempi rilassanti. Deve rimanere breve *ad similitudinem troci qui parvo momento durat. Et sicut parum de cibo sufficit ad vitam et parum de sale sufficit ad cibum*, «alla stessa maniera in cui la trottola dura poco, poco cibo basta per vivere, e poco sale per il cibo»⁴⁰. Si aggiungono ulteriori raccomandazioni, desunte da Aristotele e Tommaso, a che si mantenga la dovuta gravità.

Quando Trotti passa a trattare dei giochi fisici, cui la gente prende parte per esercitare la propria forza, la sua discussione segue la serie degli sport enumerati nel *Digesto*⁴¹. A ciascuna attività viene riservata una certa attenzione specifica, e si fa riferimento allo *status* giuridico di alcune delle loro proprietà. Ciò offre anche l'opportunità di menzionare particolari usanze locali, come accade quando l'autore condanna una corsa di donne, che si eseguiva tradizionalmente nella Festa di san Giorgio, patrono di Ferrara; a suo parere, le partecipanti incorrevano inevitabilmente in peccato. La prossimità e ambiguità dei termini latini per «salto» e «ballo» (*saltus, saltatio*), viene poi sfruttata per introdurre una discussione della danza, un tema che era oggetto di vivaci dispute. Il tono di Trotti è uno di preoccupazione morale. Al punto che, perfino quando cita un teologo che aveva offerto un trattamento relativamente permissivo della materia, come il già citato Alberto Magno, il Canonista ferrarese richiama l'attenzione del lettore agli ammonimenti e alle clausole restrittive della sua fonte, piuttosto che alle sue affermazioni di carattere generale. Così, nel luogo in cui Alberto precisava che il ballo non è ammissibile se realizzato con l'intento di provocare alla lussuria, Trotti fa appello alle giovani, che si adornano così tanto quando escono di casa, perché riflettano bene sui pericoli del loro comportamento. Altri ammonimenti riguardano tutte le circostanze negative, incluso il perder Messa per andare al ballo. Lo sport successivo, la lotta, suggerisce al Canonista un tema non esattamente ricreativo, quello della guerra. Di qui la discussione passa al duello e

³⁸ Thomas Aquinas, *summa theologiae*, II-II, q. 168: *de modestia in motibus corporis* (Busa ed. 1980, pp. 728-730).

³⁹ Hugo Trottus, *tractatus de multiplici ludo* (ms. Ferrara, Biblioteca Comunale Ariostea, I.185, f. 2r).

⁴⁰ Hugo Trottus, *tractatus de multiplici ludo* (ms. Ferrara, Biblioteca Comunale Ariostea, I.185, f. 2v).

⁴¹ Cfr. Iustinianus, *digesta*, 11.5.2: *de aleatoribus* (Krueger-Mommsen ed. 1970, p. 185).

ai tornei; dopo aver soppesato le ragioni a loro favore, Trotti si schiera dalla parte dei divieti ecclesiastici di usanze che vengono respinte in quanto violente e antisociali (com'è noto, un'autorevole proibizione dei tornei risaliva a due decretali promulgate nel XII sec. da Alessandro III, poi confluite nella raccolta gregoriana)⁴². Il fatto che i tornei vengano messi in scena davanti a un pubblico incoraggia l'Autore a porre una questione ulteriore e più generale sulla legittimità di giochi e spettacoli pubblici (*Spectacula... que publice fiunt*⁴³); ma la risolve in breve sulla scorta della *quaestio* di san Tommaso concernente la *curiositas*⁴⁴, e il suo moderato monito circa il contenuto effettivo delle rappresentazioni, che non deve sollecitare il pubblico al sesso o alla violenza. A questa discussione vengono associati, come corollari, alcuni temi collaterali, come la caccia. Oggetti successivi dei suoi ammonimenti morali sono il portar maschere, per il quale, dai suoi canonisti di riferimento, Trotti ricava, soppesate le prove pro e contro, l'opinione che *larvare faciem sit de genere prohibitorum quia monstruosum et dyabolicum et contra honestatem*⁴⁵; e i travestimenti, nella cui discussione si ribadisce in particolare la tradizionale condanna per i laici che si vestono da chierici.

Un secondo trattato che circola esclusivamente in forma manoscritta è quello del lodigiano Ambrogio Vignati — un altro *utriusque iuris doctor*, giureconsulto e docente a Padova, Bologna e a lungo a Torino —, del quale l'*Iter Italicum* censisce due testimoni, che riportano in realtà redazioni di ampiezza notevolmente diversa⁴⁶. Come il testo di Sozzini, inizia in forma di commentario ai divieti che riguardano il clero, e prosegue lungo lo spartiacque fra diritto e morale. L'ampiezza d'orizzonte dei comportamenti osservati è degna di nota, e paragonabile a quella di Trotti, come pure a quella dei canonisti e dei teologi spagnoli che si occuperanno della materia nel corso del

⁴² Cfr. Ceccarelli 2003, pp. 278-279.

⁴³ Hugo Trottus, *tractatus de multiplici ludo* (ms. Ferrara, Biblioteca Comunale Ariostea, I.185, f. 9v).

⁴⁴ Thomas Aquinas, *summa theologiae*, II-II, q. 167: *de curiositate* (Busa ed. 1980, p. 728).

⁴⁵ Hugo Trottus, *tractatus de multiplici ludo* (ms. Ferrara, Biblioteca Comunale Ariostea, I.185, f. 10v).

⁴⁶ Il più completo si conserva alla Württembergische Landesbibliothek di Stoccarda (ms. HB.VI.2, ff. 54r-73r), il più sintetico alla Bibliothek der Universiteit di Leida (ms. d'Ablaing 28, ff. 54r-55v); cfr. Kristeller 1995, *ad indicem*. Se, dei cinque trattati che si prendono qui in considerazione, si tratta di quello databile con minor precisione, il fatto che altre opere dell'autore risalgano alla seconda metà degli anni Sessanta lo tenderebbe a collocare molto vicino a Caccialupi e a tutti gli altri. Dell'autore i *Tractatus* veneziani del 1584 riprenderanno un trattato *de usuris*, e uno *de haeresi* (cfr. Colli 1994, p. 208). In materia di eresia Vignati raccomanda cautela nel fare affidamento sulla testimonianza di complici; e in una questione sulle streghe ha modo di esprimere scetticismo.

Cinquecento⁴⁷. Fin dalle prime carte, una volta risolti i dubbi specifici relativi ai chierici, si passa a considerare la *Quaestio se in ludo et ioco possit esse virtus* e quale genere di *ludus*, nonché a quali condizioni, sia lecito⁴⁸. Se la tesi allega citazioni a sostegno dell'illiceità, l'argomentazione successiva dell'Autore imposta la valutazione della materia a partire dal luogo in cui Tommaso aveva canonizzato l'*eutrapelia*⁴⁹; menziona poi l'onnipresente *exemplum* di Giovanni Evangelista e dell'arciere (che bene ha raccontato Glending Olson⁵⁰) e viene conseguentemente a concludere che *ludere modeste est virtus*, mentre *ludere superflue est peccatum*⁵¹. Nei passi in cui introduce questa prospettiva più generale di discussione del *ludus*, vi affianca anche i lessemi *oblectamentum* e *spectaculum*, che contribuiscono a meglio definire l'ambito dell'indagine (*oblectamentum* ricorre in più di un luogo a definire lo scopo, legittimo, di una forma di intrattenimento). Dal suo punto di vista, la presenza o l'assenza di un pio uso cristiano della pratica sociale di volta in volta presa in esame gioca un ruolo fondamentale: prevedibilmente, egli approva il teatro religioso e la musica sacra, mentre ha poco da dire in favore delle maschere. La discussione della danza prende in considerazione il sistema della censura dell'ornamento femminile, ma lo controbilancia con la valorizzazione della legittimità della letizia, per cui, fatte le dovute distinzioni fra strumenti musicali di diversa dignità, conclude: *Concludo igitur quod modeste debitis loco et tempore causa recreationis non causa lascivie ludere cum instrumentis musicalibus et coreizare non est peccatum*⁵². Successivamente anche il trattato di Vignati passa a considerare la classe dei *ludi* che hanno per obiettivo l'irrobustimento fisico, per la quale adotta la denominazione d'assieme aggiuntiva di *ars ginastica seu luctativa*⁵³; l'ambito così definito include una discussione approfondita di temi quali il duello e il torneo.

La combinazione dei diversi criteri di classificazione porta Vignati a redigere una lista di quattro generi di *ludus*, in cui i primi tre sono costituiti dalla oramai ben nota serie del *ludus consistens in ingenio et doctrina sive astucia*, di quello *consistens in mera fortuna* e di quello *mistus*, cui si aggiunge la

⁴⁷ Cfr. Gonzales Alcantud 1993; Arcangeli 2004, pp. 100-103.

⁴⁸ Ambrosius de Vignate, *tractatus de ludo* (ms. Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, HB.VI.2, f. 56r).

⁴⁹ Thomas Aquinas, *summa theologiae*, II-II, q. 168: *de modestia in motibus corporis* (Busa ed. 1980, pp. 728-730).

⁵⁰ Cfr. Olson 1982, pp. 91-93.

⁵¹ Ambrosius de Vignate, *tractatus de ludo* (ms. Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, HB.VI.2, ff. 56v, 57r).

⁵² Ambrosius de Vignate, *tractatus de ludo* (ms. Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, HB.VI.2, f. 66v).

⁵³ Ambrosius de Vignate, *tractatus de ludo* (ms. Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, HB.VI.2, f. 67r).

classe degli esercizi fisici⁵⁴. A questi ultimi, generalmente leciti, si applica un *caveat* che concerne la loro pericolosità per l'incolumità fisica dei partecipanti, la base stessa del tradizionale sospetto nei confronti di tornei e duelli. Al di fuori dello specifico della letteratura giuridica — ma a ben vedere in stretta relazione con essa — in quegli stessi anni era venuta elaborando quella tematica la teologia morale, e in particolare le *summae* per confessori. È sempre alla metà del Quattrocento che la già menzionata *Summa theologica* di sant'Antonino aveva sviluppato la problematizzazione morale dell'assistere agli spettacoli, così come la si trovava nella trattazione tomistica della *curiositas*, dandole una sistemazione più articolata. Vi si distingueva fra spettacolo sacro e profano, articolando ulteriormente il secondo campo nei tre sottoinsiemi degli spettacoli violenti, osceni e vani; e si forniva per ciascuna categoria il giudizio sulla serietà del pericolo morale, così dal lato della *performance* come da quello dell'*audience*⁵⁵.

A questo punto, può risultare legittimo chiedersi quale sia in fin dei conti l'oggetto generale di questa trattatistica, quale termine italiano renda più fedelmente il *ludus* di questa serie di autori. La risposta potrebbe essere diversa da un testo all'altro, vista la variabile intensità della loro attenzione per il fenomeno del gioco, con la sua particolare accezione di gioco d'azzardo. Ma, per lo meno nei casi di Trotti e di Vignati, un candidato con buone possibilità di affermazione potrebbe essere «divertimento». Certo, non si tratta di trattati di psicologia o di morale in senso stretto, in cui le dinamiche del piacere, o la liceità del ricrearsi in quanto tale, siano propriamente al centro della discussione. Ma lo spettro degli svaghi e degli intrattenimenti che la società del tempo aveva ereditato e sviluppato vi sono esplorati con sufficiente sistematicità da suggerire che la loro valutazione giuridica d'assieme, piuttosto che una o più questioni particolari, fosse la preoccupazione che ha attirato l'interesse degli autori. In questa direzione d'altra parte si esprimevano, già quarant'anni fa, le *Premesse storiche al diritto sportivo* di Ugo Gualazzini, che definivano anche quello di Costa «più che un trattato sul gioco vero e proprio, un lavoro organico sui divertimenti e sulla liceità di un certo tono di vita piuttosto comodo che ognuno tende, a proprio modo e secondo le proprie disponibilità, a procurarsi»⁵⁶. Il riferimento al «tono di vita» è suggestivo e pertinente e richiama la prossimità che la tematica del gioco ha con quella della vita agiata non soltanto nella scrittura giuridica, ma anche in quella morale, a essa strettamente collegata (nel senso anche tecnico che — come s'è visto — i giuristi allegano l'autorità dei filosofi e dei teologi). In un classico della riflessione etica tardo-medievale — verrebbe da dire *nel* classico — quale è il *De remediis* di Pe-

⁵⁴ Ambrosius de Vignate, *tractatus de ludo* (ms. Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, HB.VI.2, ff. 58v-59r).

⁵⁵ Cfr. Arcangeli 2004, p. 97.

⁵⁶ Gualazzini 1965, p. 268; ripreso da Lucchesi 2000, p. 33.

trarca, fra i due gruppi di capitoli non c'è soluzione di continuità: fra le implicazioni di una vita agiata, il primo libro passa in rassegna i conviti, l'abbigliamento, il riposo dalla fatica, il canto e la dolcezza della musica, i balli, il gioco d'azzardo, la partecipazione da spettatori a una molteplicità di generi di spettacolo, l'equitazione, la caccia, per poi passare alla disponibilità di servitù, e alla magnificenza di case e di castelli. Alle medesime problematiche e preoccupazioni è prossima la legislazione in materia suntuaria⁵⁷, e i trattati *de ludo* discutono espressamente un argomento quale l'ornamento femminile, che a quella tradizione legislativa organicamente apparteneva.

Il motivo per cui in un breve giro di anni la tematica *de ludo* riceva una considerevole attenzione deve ancora trovare spiegazione sufficiente. Fino a un certo punto alcuni autori possono essere stati attirati dal mero fatto che se ne siano occupati altri, come è il caso di Caccialupi, che ritorna su un tema che aveva già discusso il maestro Sozzini. Ma l'influenza reciproca è un dato solo parziale: dai tre incunaboli non emergono riferimenti espliciti ai due testi rimasti manoscritti; e proprio il rinvio di più d'un autore a Sozzini, figura appartenente alla generazione precedente, è un raro riferimento giuridico recente che i testi presentano nel loro insieme⁵⁸. La sensibilità della cultura giuridica del tempo a fenomeni di vistosa rilevanza sociale andrà dovutamente tenuta in conto. Di questa realtà sociale era una componente importante il mondo dello spettacolo, e per il trattato di Costa è stato di recente segnalato che vi si coglie «l'eco di un interessante motivo caratterizzante la vita culturale della Pavia quattrocentesca, e cioè della fioritura del teatro umanistico di stampo terenziano»⁵⁹. Dell'orientamento prevalente in questa letteratura non andrebbero esagerati i toni proibizionistici (altre sono, casomai, le epoche in cui questi prevarranno: puritanesimo e Controriforma sono ancora di là da venire); così, della categoria dei *ludi* misti di abilità e fortuna, un bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, è stato segnalato che viene ripetutamente fatta intervenire per valorizzare la presenza dell'abilità, e quindi legittimare pratiche sociali correnti, piuttosto che il contrario.

La spendibilità pratica (la storia degli effetti) della consapevolezza e delle competenze giuridiche che questa messa a punto teorica poteva aiutare a sviluppare rimane da definire. Nella misura in cui tutti gli autori considerati erano (o erano anche) canonisti, le loro sistemazioni non si discostano molto dal genere della trattatistica legata al sacramento della penitenza, nella cui amministrazione ai fedeli le indicazioni di questi specialisti potevano venir tenute presenti. Si ponga a mente che è specificamente di «peccati» che parla

⁵⁷ Per una recente sintesi comparativa, cfr. Hunt 1996.

⁵⁸ Scrivendo cent'anni dopo, Azzi cita anche Costa (cfr. Thomas Actius, *de ludo scacchorum, sive latrunculorum*, q. 1, c. 39, Venetiis 1584-d, VII, f. 169va), Dal Pozzo e Caccialupi (Thomas Actius, *de ludo scacchorum, sive latrunculorum*, q. 11, c. 46, Venetiis ed. 1584-d, VII, f. 190ra).

⁵⁹ Lucchesi 2002, p. 62.

ripetutamente Vignati; e che lo stesso Autore e Costa citano un'eziologia dell'impulso al gioco, secondo cui *ludus est gulae filius*⁶⁰. D'altra parte, interventi come quelli di Trotti a proposito di consuetudini e norme ferraresi tendono a suggerire un'apertura nella direzione del diritto statutario, della legislazione e dell'esercizio della giustizia da parte di autorità civili nelle diverse realtà territoriali — un'attenzione alla dimensione locale che poteva anche concretizzarsi nel promuovere o comunque influenzare l'emanazione di normativa specifica.

Quest'ultima è in effetti la dimensione che rimane da esplorare sistematicamente⁶¹. Fin qui si è fatto infatti riferimento al diritto comune, alla trattatistica che glossa il *corpus* giustiniano e al materiale che verrà a confluire nel *corpus* del diritto canonico — una letteratura ricca e importante anche per la sua valenza internazionale, per il fatto cioè che costituiva una *koiné* europea. Resta il fatto però che contemporaneamente agiva anche una legislazione statutaria che, nell'Italia di Comune (ma, nello stesso arco di tempo, anche nella penisola iberica e nelle Fiandre), interviene di frequente in materia ludica regolamentando il gioco d'azzardo; e sarà da vedere se e come all'interno di quella normativa si intervenga anche nel campo dello spettacolo.

Per il momento, le fonti fin qui esaminate dovrebbero aver contribuito a ricostruire le forme tardomedievali del discorso giuridico, il campo delle attività umane a cui associavano la sfera della rappresentazione teatrale, i giudizi di valore e le linee guida in ambito normativo che tale inquadramento e quelle associazioni sollecitavano. L'esistenza stessa di questo genere di trattati sarà comunque un dato di cui si dovrà tenere debitamente conto, così come si dovranno considerare le forme della loro circolazione, a partire dal dato che opuscoli specifici con questa materia giuridica possano essere oggetto di più d'un'edizione quattrocentesca, e offrano al lettore sussidi paratestuali che ne agevolano la consultazione, suggerendo la probabilità di un interesse non occasionale⁶².

⁶⁰ Stephanus Costa, *de ludo, praefatio* (Venetiis ed. 1584-c, f. 163va); Ambrosius de Vignate, *tractatus de ludo* (ms. Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, HB.VI.2, f. 56v).

⁶¹ Fra le prime indagini significative, cfr. Vallerani 2001.

⁶² Così la seconda edizione del trattato di Caccialupi (Ioannes Baptista Caccialupus, *de ludo*, Senis ed. 1494), che ci è pervenuta in esemplari stampati parte in 8, parte in 12 fogli, si chiude con una paginetta di tavola delle cose notevoli in ordine alfabetico. ISTC 1998 censisce, fra il 1473 circa e il 1489, quattro edizioni del testo di Dal Pozzo (due a Napoli, due a Pavia), due di quello di Costa (anch'esse entrambe pavesi — seguite una terza, veneziana, forse successiva all'anno 1500), due di quello di Caccialupi (l'una di Urbino, l'altra di Siena). Oltre al loro numero, merita attenzione la geografia delle edizioni, che in parte rispecchia la sede universitaria degli autori, ma in parte se ne discosta. Netto il primato tipografico di Pavia, con l'iniziativa di ben tre diversi tipografi.

SIGLE BIBLIOGRAFICHE

1. TESTI

Ballerinius ed. 1740

s. Antoninus, *Summa theologica*, P. Ballerinius cur., 4 voll., Veronae 1740 [rist. Graz 1959].

Burgos ed. 1519

Pedro Covarrubias, *Remedio de jugadores*, Burgos 1519, P. di Cobarrubias, *Rimedio de' giuocatori*, trad. it. a cura di A. Ulloa, Venetia 1561.

Busa ed. 1980

S. Thomae Aquinatis *Opera omnia*, II: *Summa contra gentiles, Autographi deleta, Summa theologiae*, curante Roberto Busa, Stuttgart-Bad Canstatt 1980.

Krueger-Mommsen ed. 1970

Corpus iuris civilis, I: *Institutiones*, recognovit P. Krueger; II: *Digesta*, recognovit T. Mommsen, Frankfurt a.M. ²¹1970.

Papie ed. 1489

Stephanus Costa, *Tractatus de ludo*, Papie 1489.

Paris ed. 1520

<Bernardinus Senensis>, *La petite dyablerie dont Lucifer est le chef et les membres sont tous les ioueurs iniques et pecheurs reprouves, intitule Leglise des mauvais*, Paris [1520].

Parmae ed. 1574

Marianus Socinus senior, *Nova et utilissima commentaria super secunda parte libri quinti Decretalium*, Parmae 1574.

Perantoni ed. 1950

s. Bernardinus Senensis, *De Christiana religione* (1427), in *Opera omnia*, II, iussu et auctoritate Pacifici M. Perantoni, Florentiae 1950.

PL ed. 40

Augustinus ps., *de vera et falsa poenitentia ad Christi devotam* (PL 40, coll. 1113-1130).

Richter-Friedberg ed. 1959

Corpus Iuris Canonici, editio Lipsiensis secunda post Aemilii Ludovici Richteri curas ad librorum manuscriptorum et editionis Romanae fidem recognovit et adnotatione critica instruxit Aemilius Friedberg, I: *Decretum Magistri Gratiani*, Graz 1959; II: *Decretalium Collectiones*, Graz 1959 [rist. anast. dell'edizione Leipzig 1879].

Roma ed. 1899

s. Thomas de Aquino, *Secunda secundae Summae theologiae*, in *Opera omnia*, X, Romae 1899.

Senis ed. 1494

Ioannes Baptista de Caccialupis, *Incipit perutilis tractatus de ludo*, Senis 1494.

Venetiis ed. 1576

Henricus Boich, *In quinque Decretalium libros commentaria*, 2 voll., Venetiis 1576.

- Venetiis ed. 1584-a
Ioannes Baptista Caccialupus, *De ludo*, in *Tractatus universi iuris*, Venetiis 1584, VII, ff. 155rb-161va.
- Venetiis ed. 1584-b
Paris de Puteo, *De ludo*, in *Tractatus universi iuris*, Venetiis 1584, VII, ff. 151rb-155rb.
- Venetiis ed. 1584-c
Stephanus Costa, *De ludo*, in *Tractatus universi iuris*, Venetiis 1584, VII, ff. 161va-168vb.
- Venetiis ed. 1584-d
Thomas Actius, *De ludo scacchorum, sive latruncolorum*, in *Tractatus universi iuris*, Venetiis 1584, VII, ff. 168vb-195va.
- Watson ed. 1522
<Bernardinus Senensis>, *The chirche of the evyll men and women, whereof Lulyfer is the heed, and the membres is all the players dissolute and sinners reprovèd*, trans. by H. Watson, London 1522.
2. LETTERATURA CRITICA
- Arcangeli 2000
A. Arcangeli, *Davide o Salome? Il dibattito europeo sulla danza nella prima età moderna*, Treviso-Roma 2000.
- Arcangeli 2004
A. Arcangeli, *Recreation in the Renaissance: Attitudes towards Leisure and Pastimes in European Culture, c. 1425-1675*, Basingstoke 2003, *Passatempi rinascimentali. Storia culturale del divertimento in Europa (secoli XV-XVII)*, trad. it. a cura di A. Arcangeli, con un saggio introduttivo di P. Burke, Roma 2004.
- Casagrande-Vecchio 1989
C. Casagrande - S. Vecchio, *L'interdizione del giullare nel vocabolario clericale del XII e del XIII secolo*, in *Il teatro medievale*, a cura di J. Drumbl, Bologna 1989, pp. 317-368.
- Ceccarelli 2003
G. Ceccarelli, *Il gioco e il peccato. Economia e rischio nel Tardo Medioevo*, Bologna 2003.
- Colli 1994
G. Colli, *Per una bibliografia dei trattati giuridici pubblicati nel XVI secolo. Indici dei «Tractatus Universi Iuris»*, Milano 1994.
- Cortese 1986
E. Cortese, *Dal Pozzo, Paride*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 32, Roma 1986, pp. 238-243.
- D'Amelio 1972
G. D'Amelio, *Caccialupi, Giovanni Battista*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 15, Roma 1972, pp. 790-797.
- Ferroglio 1998
R. Ferroglio, *Ricerche sul gioco e sulla scommessa fino al secolo XIII*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, 71 (1998), pp. 273-387.

Gonzales Alcantud 1993

J. A. Gonzales Alcantud, *Tractatus ludorum: una antropológica del juego*, Barcelona 1993.

Gualazzini 1965

U. Gualazzini, *Premesse storiche al diritto sportivo*, Milano 1965.

Hunt 1996

A. Hunt, *Governance of the Consuming Passions: A History of Sumptuary Law*, Basingstoke 1996.

ISTC 1998

The Illustrated Incunable Short-Title Catalogue on CD-ROM, Reading²1998.

Kristeller 1995

P. O. Kristeller, *Iter Italicum. Accedunt Alia itinera*, CD-ROM, Leiden 1995 (ediz. originale in 3 voll., 1963-).

Lucchesi 2000

M. Lucchesi, *Stefano Costa e il «Tractatus de ludo» (1471). Prime note*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, 73 (2000), pp. 19-64.

Olson 1982

G. Olson, *Literature as Recreation in the Later Middle Ages*, Ithaca, NY, 1982.

Rizzi 1995

A. Rizzi, *Ludus/ludere. Giocare in Italia alla fine del medio evo*, Treviso-Roma 1995.

Vallerani 2001

M. Vallerani, «*Ludus*» e giustizia: rapporti e interferenze tra sistemi di valori e reazioni giudiziarie, in *Ludica*, 7 (2001), pp. 61-75.